

Scheda 10 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2000/4196 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non conformità agli artt. 43 e 49 di alcune disposizioni della legislazione nazionale (Testo Unico di Pubblica Sicurezza TULPS) sui servizi di sicurezza privati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato con riferimento alla legislazione nazionale relativa alle attività di sicurezza privata, che sarebbe incompatibile con il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. In particolare, vengono censurati, in quanto restrittivi del mercato e quindi incompatibili con l'art 43, l'obbligo di licenza rilasciata dal Prefetto per l'esercizio dell'attività di sicurezza, quindi l'obbligo di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, l'obbligo altresì di avere una sede operativa in ogni Provincia in cui vengono esercitate le attività e l'obbligo ulteriore, posto a carico delle imprese di vigilanza, di prestare cauzione. Le autorità italiane hanno risposto che gli obblighi relativi alle attività di vigilanza sono dettati dall'esigenza di tutelare l'ordine pubblico e di impegnare moralmente all'osservanza della legge dello Stato chi vi opera. Inoltre le limitazioni in esame sono in linea con l'art. 41 della Costituzione, il quale prevede che la libertà di iniziativa economica dei privati non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza.

Al fine di dare esecuzione alla sentenza che la Corte di Giustizia ha emanato a riguardo, sono stati modificati gli art. 134, 135, 136 e 138 del TULPS con il decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n.101, recante “disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee”. Inoltre, è stato predisposto uno schema di regolamento recante “modificazioni al regolamento per l'esecuzione del TULPS”, in materia di guardie particolari giurate, istituti di vigilanza e investigazione privata al fine di adeguare anche le norme regolamentari, sottoposte a censura dal parte della Corte di Giustizia, al dettato della sentenza.

Stato della Procedura

In data 13 dicembre 2007 la Corte di Giustizia ha pronunciando una sentenza ex 226 TCE dichiarando la violazione degli artt. 43 e 49 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Pesca

Pesca

Il settore Pesca contempla allo stato attuale 4 procedure, che riguardano, tutte, presunte violazioni del diritto comunitario e che si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del TCE. La procedura meno recente è stata instaurata nel 2001.

Per una delle 4 procedure (n. 2001/2118), è stata emanata una Sentenza ex art. 226 del TCE da parte della Corte di Giustizia delle CE.

Si rilevano effetti finanziari in ordine a tutte le procedure, riconducibili all'eventuale introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie rivolte a garantire l'osservanza della normativa comunitaria, con conseguente aumento delle entrate erariali.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Si
Scheda 2 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Si

Scheda 3 2001/2118	Mancata comunicazione per gli anni 1999/2000 dei dati richiesti dal Regolamento CEE n. 2847/93 in materia di pesca	SC 7.12.2006 C - 161/05	Si
Scheda 4 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	Ric. C - 249/08	Si

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2007/2284 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Carenze nell’attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione Europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l’obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sull’esercizio della pesca.

Al riguardo, la Commissione ha rilevato una scarsa osservanza di tali obblighi da parte delle Autorità italiane, e quindi ha riscontrato delle carenze nell’attuazione di un piano pluriennale di ricostituzione per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Infatti, la scarsità dei controlli esercitati dalle Autorità italiane ha consentito la cattura di una quantità di tonno rosso pari a circa 6.400 tonnellate nel 2007, abbondantemente superiore alla quota (c.d. “contingente”) di tonno rosso assegnata all’Italia, causando una Sovrapesca. Inoltre non sono state fornite informazioni relativamente alla quantità di pesce catturato, al tipo di pescherecci impiegati nonché ad accordi eventualmente stipulati tra privati cittadini e Stati membri in materia di pesca di tonno rosso.

Le Autorità italiane, in risposta, hanno affermato l’efficienza del sistema dei controlli adottato ed evidenziato come la quantità di pesce catturata sia rispettosa della quota assegnata all’Italia. Inoltre il MIPAAF ha informato la Commissione della costituzione di un apposito gruppo di lavoro per la gestione di un nuovo sistema efficace di dati, attuato con un Protocollo d’Intesa tra lo stesso Ministero ed il Comando Generale delle Capitanerie di porto. E’ stato emanato, infine, il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 - il cui art. 8 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Il comma 3 di tale articolo, in particolare, introduce una sanzione pecuniaria per la violazione delle norme relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25 settembre 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art.226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 2 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2004/2225 – Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato TCE “Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca; nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo concerne solo i pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza; è inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993 e la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007, è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto il maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 3 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2001/2118 ex art. 226 del Trattato CE “Non comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE del Consiglio n. 2847 nell’ambito della Politica Comune della Pesca per gli anni 1999-2000”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia abbia violato gli obblighi derivanti dagli articoli 15 n. 4 e 18 n. 1 del Reg. CEE n. 2847/93, che istituisce il regime di controllo nell’ambito della Politica Comune della Pesca, in quanto ha ommesso di comunicare i dati sulle specie ed i quantitativi di pesce sbarcati per gli anni 1999 e 2000, nei modi ed entro i termini stabiliti. Non sono state peraltro accettate le ragioni addotte dall’Italia circa l’esistenza di difficoltà di invio del giornale di bordo, poichè uno Stato membro non può eccepire circostanze interne per giustificare l’inosservanza del diritto comunitario. Allo stato attuale, tuttavia, si rileva che l’art. 8 comma 2 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie, prevedendo la sanzione amministrativa per l’imprenditore ittico che omette di trasmettere le dichiarazioni statistiche, peraltro triplicando tale sanzione nel caso di omessa dichiarazione di catture e sbarchi di pesce tutelato dai piani di protezione degli stock ittici, o pescate fuori dalle acque mediterranee.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia, il 7 dicembre 2006, ha pronunciato una sentenza di condanna ex art. 226 TCE nei confronti dell’Italia, alla quale ha fatto seguito un sollecito, per l’adozione delle misure necessarie all’adeguamento a detta sentenza entro il 24 Febbraio 2007, pena l’apertura della procedura d’infrazione ex art. 228 TCE. A tale sollecito è stato dato seguito trasmettendo elementi informativi relativi agli adempimenti, che la Direzione Generale della Pesca e dell’Agricoltura ha posto in essere in collaborazione con le Capitanerie di Porto competenti, in modo da ottemperare alla sentenza citata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 4 – Pesca

Procedura di infrazione n. 1992/5006 ex art. 226 del Trattato CE “Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

Violazione dell'art. 1 paragrafo 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché dell'art. 2 paragrafo 1 e dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. CEE 2847/93. La Commissione ha contestato la carenza di un monitoraggio sul rispetto del divieto di utilizzare reti da pesca di lunghezza superiore a 2,5 Km, nonché l'assenza di un sistema sanzionatorio chiaro che punisca coloro che violano le norme comunitarie in materia. La Commissione evidenzia in particolare la violazione dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. (CEE) n. 2847/93, ai sensi del quale gli Stati membri devono adoperarsi affinché i trasgressori siano privati dell'arricchimento derivante dall'infrazione commessa.

Le Autorità Italiane hanno replicato negando che il sistema di controlli fosse inadeguato, specialmente considerando le caratteristiche fisiche dell'area geografica da monitorare annunciando modifiche normative per la risoluzione del problema. Ribadendo la Commissione la propria posizione, le autorità Italiane hanno risposto di avere adottato delle misure adeguate, pur nella consapevolezza degli ulteriori miglioramenti da apportare.

Stato della Procedura

In data 19 giugno 2008 la Commissione Europea ha notificato un ricorso alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 226 TCE (C-249/08).

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Il decreto in questione, in particolare, ha introdotto nell'ordinamento interno le sanzioni per la detenzione di attrezzi non consentiti, ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie e introdotto la sospensione della licenza di pesca da 10 a 30 giorni, quali misure punitive accessorie finalizzate ad attuare la normativa comunitaria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

PAGINA BIANCA

Salute

Salute

Il settore Salute contempla, allo stato attuale, 11 procedure, di cui 7 riguardanti il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento giuridico interno e 4 attinenti a presunte violazioni del diritto comunitario.

Tali procedure coprono un periodo intercorrente tra il 2002 e il 2008. Le procedure più recenti sono 3 (n. 2008/492; 2008/316; 2008/151), tutte ferme alla fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, l'unica procedura da segnalare è la n. 2007/2443, per la quale si potrebbero configurare maggiori introiti erariali in caso di accoglimento delle richieste comunitarie, che prevedono l'introduzione di sanzioni pecuniarie di tipo amministrativo.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/0492	Mancato recepimento direttiva 2007/54/CE sui prodotti cosmetici	MM	No
Scheda 2 2008/0316	Mancato recepimento direttiva 2007/67/CE recante modifica della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici	MM	No
Scheda 3 2008/0151	Attuazione direttiva 2007/73/CE che modifica alcuni allegati della direttiva 86/362/CEE e 90/642/CEE	MM	No
Scheda 4 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe	MM	Si

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 5 2007/1128	Mancata attuazione della direttiva 2007/17/CE che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI	PM	No
Scheda 6 2007/1127	Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane	PM	No
Scheda 7 2007/1005	Mancato recepimento della direttiva 2005/94/CE relativa a misure contro l'influenza aviaria	PM	No
Scheda 8 2007/0411	Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE per il controllo di tessuti e cellule	PM	No
Scheda 9 2005/5068	Promozione congiunta di medicinali per uso umano	PM	No
Scheda 10 2003/4755	Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva	PM	No
Scheda 11 2002/5113	Compatibilità di disposizioni nazionali riguardanti i prezzi dei medicinali e l'etichettatura del foglio illustrativo dei medicinali	PM	No

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2008/0429 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento direttiva 2007/54/CE che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/54/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio.

Infatti, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 18 marzo 2008, dandone comunicazione alla Commissione.

Stato della Procedura

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa. Allo stato attuale, si rileva che la direttiva in questione è stata attuata mediante il Decreto Ministeriale emanato dal Ministero della Salute il 2 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2008 n. 125.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/0316 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata trasposizione della Direttiva 2007/67/CE recante modifica della direttiva n. 76/768/CE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2007/67/CE.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2007, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 17 marzo 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro la data del 19 Maggio 2008.

Allo stato attuale si rileva la trasposizione della Direttiva in questione mediante l'emanazione del decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 2 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 Maggio 2008 n. 125.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2008/0151** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2007/73/CE della Commissione che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazazil, indoxacarb, pendimetalin, pimetozina, piraclostrobin, tiaclopirid e triflossistrobina”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)382/15 del 28 gennaio 2008, ha comunicato alle autorità italiane la mancata informazione circa gli strumenti di attuazione della Direttiva n. 2007/73/CE.

Ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla Direttiva entro il 14 giugno 2008, informandone la Commissione senza ritardo.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 30 gennaio 2008.

Allo stato attuale si rileva la trasposizione della Direttiva in questione mediante l'emanazione del Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008 n. 147.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.